

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2758

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, GALLETTI

Modifiche agli articoli 7 e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernenti l'utilizzazione di sistemi telematici di controllo delle zone a traffico limitato e la violazione delle disposizioni in materia di insegne pubblicitarie

Presentata il 26 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella lotta contro l'inquinamento atmosferico, acustico e visivo, gli amministratori locali, di grandi e piccole città, molte volte si trovano ad agire in un quadro normativo confuso e di difficile applicazione. Nello stesso tempo questi fattori contribuiscono sempre di più a rendere le città invivibili; la fuga dai centri storici, sempre più attanagliati dalle automobili e dai cartelloni pubblicitari, è un fenomeno sociale e culturale i cui effetti negativi sono di difficile quantificazione. Molte volte bastano dei piccoli accorgimenti normativi per dare agli amministratori locali la necessaria autonomia per poter scegliere i mezzi più efficaci nella

lotta all'inquinamento atmosferico, acustico e visivo. L'approvazione della presente proposta di legge permetterà ai comuni di avvalersi di sistemi telematici a controllo centralizzato per l'accesso alle cosiddette zone a traffico limitato e di avvalersi dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico collettivo, di volontari e dei giovani in servizio di leva per regolare la sosta a pagamento. Inoltre, in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, all'amministrazione locale vengono dati quegli strumenti atti a ripristinare, con celerità, lo stato dei luoghi *ex ante*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada) come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con i provvedimenti di cui al comma 9 i comuni possono altresì disporre di avvalersi di sistemi telematici a controllo centralizzato o di altre apparecchiature, debitamente omologate, le cui risultanze sono considerate fonti di prova per l'accertamento delle violazioni al divieto di accesso nelle zone a traffico limitato. Le modalità di utilizzazione di tali apparecchiature sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno ».

2. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 360 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 15-bis. Per l'applicazione di quanto disposto dal presente articolo i comuni possono altresì avvalersi di:

a) dipendenti delle aziende di trasporto pubblico collettivo;

b) associazioni di volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

c) giovani in servizio di leva ».

3. All'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 360 del 1993, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o co-

munque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'organo competente diffida il proprietario, o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a sue spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso tale termine, l'organo competente provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed a custodirlo ponendo il relativo onere a carico del proprietario del suolo.

13-*quater*. Nel caso in cui l'installazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'agente accertatore dispone l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario. Successivamente al compimento degli interventi, l'ente trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette, con propria ordinanza, l'ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge ».

